

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

LXXXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 LUGLIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.		PAG.
<b>Congedi:</b>		<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
PRESIDENTE . . . . .	894	Istituzione in Cagliari, di un laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette, e di una sezione saggi presso la dogana internazionale di Chiasso ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ) (3143)	903
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>		PRESIDENTE . . . . .	903
PRESIDENTE . . . . .	894	BUZZETTI, <i>Relatore</i> . . . . .	903
<b>Disegno e proposte di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli esercizi 1966, 1967 e 1968 ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (3343);		Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo sugli atti relativi a cessioni di quote dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ) (3280) . . . . .	904
CRUCIANI e FRANCHI: Ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari (2877)	894	PRESIDENTE . . . . .	904
PRESIDENTE . . . . .	894, 895, 901	BUZZETTI, <i>Relatore</i> . . . . .	904
ANGELINO PAOLO . . . . .	899, 901	<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
AZZARO . . . . .	897, 898	Proroga a favore dell'U. N. I. R. E. dell'abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli (3232) . . . . .	904
CRUCIANI . . . . .	898	PRESIDENTE . . . . .	904
GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	899	MINIO . . . . .	905
MINIO . . . . .	895, 897, 898	SCRICCIOLO, <i>Relatore</i> . . . . .	905
PATRINI, <i>Relatore</i> . . . . .	894		
RAFFAELLI . . . . .	894, 900		
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):			
Esenzioni fiscali sui carburanti e lubrificanti a favore delle scuole di pilotaggio aereo (3135) . . . . .	902		
PRESIDENTE . . . . .	902, 903		
BUZZETTI, <i>Relatore</i> . . . . .	903		
MINIO . . . . .	903		
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	903		

	PAG.
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
VILLA e CASTELLUCCI: Provvidenze in favore dell'Istituto romano per i ciechi di guerra (2326) . . . . .	906
PRESIDENTE . . . . .	906, 909
ANGELINO PAOLO . . . . .	907
BUZZETTI . . . . .	908
CASTELLUCCI . . . . .	906, 907
MINIO . . . . .	907
PELLA . . . . .	908
SCRICCIOLO, <i>Relatore</i> . . . . .	906, 907, 908
SERVELO . . . . .	908
SOLIANO . . . . .	906
TRÒMBETTA . . . . .	906
TURNATURI . . . . .	907
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	907
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (3254) . . . . .	909
PRESIDENTE . . . . .	909, 911, 912
NAPOLITANO-FRANCESCO . . . . .	912
PELLA . . . . .	912
SERVELO . . . . .	912
TURNATURI, <i>Relatore</i> . . . . .	909, 911, 912
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	911, 912
<b>Votazione segreta:</b>	
* PRESIDENTE . . . . .	917

### La seduta comincia alle 10,10.

ZUGNO, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

### Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati, Marzotto e Russo Vincenzo.

### Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere i provvedimenti all'esame della Commissione nel seguente ordine 3343 e 2877, 3135, 3143, 3280, 3232, 2326, 3254.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli esercizi 1966, 1967 e 1968 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3347); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cruciani e Franchi: Ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari (2877).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli esercizi 1966, 1967 e 1968 »; e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cruciani e Franchi: « Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari ».

Il Relatore, onorevole Patrini, ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, dalla relazione presentata dal Governo si rilevano alcune importanti affermazioni che la Commissione deve meditare.

Sono precisamente queste: la esigenza di una organica riforma capace di assicurare uno stabile equilibrio economico e finanziario del bilancio di previsione degli enti locali; ed all'uopo, dice la relazione, il Ministero ha in atto studi molto avanzati.

RAFFAELLI. Dal 1946.

PATRINI, *Relatore*. Confido che il Governo possa qui ripetere quanto ha detto al Senato, cioè che entro l'autunno saranno proposti provvedimenti atti ad integrare in parte i bilanci dei comuni.

Una seconda affermazione ricorre in sede di analisi dell'aumento spaventoso del deficit dei bilanci che passa dai 24 miliardi di sei o sette anni fa a 450-460 miliardi nel 1965; e, come ammette la relazione, nel corrente anno questa cifra subirà notevoli incrementi in conseguenza dei maggiori oneri per l'ammortamento dei mutui (circa 50 miliardi), l'aumento dell'indennità integrativa (circa 24 miliardi) ed il completamento del congelamento; ed io aggiungerei l'aumento degli interessi che i comuni devono pagare per il ritardo nel rimborso ai comuni stessi di quote loro spettanti, per cui si dà una qualche giustificazione della cronica situazione dei bilanci comunali.

Non sto a diffondermi oltre a descrivere la disperata situazione dei comuni, specie di quelli deficitari, che sono la maggior parte. Queste situazioni le conosciamo tutti, siamo tutti anziani di questa Commissione e sovente discutiamo provvedimenti del genere.

## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1966

Il provvedimento in esame non risolve il problema del pareggio economico dei bilanci, ma ha due scopi fondamentali e quattro caratteristiche. Il primo scopo: dare contributi ai comuni i quali, nonostante i mutui, non riescono comunque a tenersi in pareggio.

Il secondo scopo è quello di prorogare le norme in atto sperimentate, per gli anni 1966, 1967 e 1968, per quanto riguarda le modalità per accendere mutui per il ripiano stesso dei bilanci.

Al nostro esame vi è il provvedimento ridotto di un articolo, e quindi la discussione sarà più ristretta, essendo stato soppresso al Senato l'articolo 6 del disegno di legge, col consenso del Governo.

Il primo articolo dà ai comuni, ripetendo norme già in atto, contributi, qualora non beneficino di leggi speciali e non riescano a mantenersi in pareggio.

L'articolo 3 specifica le fonti cui si attingeranno i fondi necessari e precisamente: il 6 per cento dall'incremento complessivo dell'I.G.E., al netto dei rimborsi, riscosso negli anni 1965, 1966 e 1967 rispetto agli anni 1954-1960; le somme che residueranno, come dice il secondo comma, sui due fondi istituiti a norma dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, e dell'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, che potrebbe lasciare eccedenza sul rimborso ai comuni per le sopprese addizionali. L'articolo 2 proroga le disposizioni dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari, con le eccezioni previste dall'articolo 11 della stessa legge, per gli anni 1966, 1967, 1968. Ricorderanno infatti gli onorevoli colleghi che le norme furono prorogate fino al 1965 per questo capitolo particolare.

All'articolo 4 sono sostituite le percentuali stabilite dagli articoli 2 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703. Cioè per gli anni 1966, 1967 e 1968 il riparto dell'I.G.E., riferito all'anno 1959-60 è del 7,80 per i comuni e del 2,60 per le province, mentre le maggiorazioni annuali sulle eccedenze, come è descritto nell'articolo precedente, sono del 3,30 per i comuni e dell'1,10 per le province.

L'articolo 5 detta le stesse norme stabilite per gli anni 1966, 1967 e 1968, modificando quindi l'articolo 9 della legge 3 febbraio 1957, per cui anziché partire dal 1° gennaio 1966 si parte ora dal 1° gennaio 1969 nel fissare le quote di riparto al 7,80 e al 2,60 per cento rispettivamente per i comuni e per le province.

L'articolo 6 infine descrive le modalità e le procedure per le integrazioni.

Dato l'oggetto specifico del disegno di legge in esame, sottolineate talune considerazioni generali, presenti nella relazione, sulla finanza locale che attende evidentemente urgenti provvedimenti (uno fu annunciato dal Ministro Taviani quando si discusse la nuova norma per la tenuta delle liste elettorali che sono totalmente a carico dei comuni e che hanno costituito un ulteriore aggravio), il relatore, considerato il parere favorevole della Commissione bilancio e considerato che il Senato, con l'assenso del Governo, ha sistemato nei termini in cui a noi giunge il disegno di legge sopprimendo l'articolo 6, invita i colleghi ad approvare il provvedimento dato il suo carattere urgentissimo, poiché i comuni deficitari, per il 1966, senza questo provvedimento non potrebbero accendere mutui e si aggraverebbe ulteriormente la situazione.

Ripeto tuttavia l'auspicio che la riforma della finanza locale sia presto oggetto di esame della nostra Commissione per potere fornire ai bilanci comunali maggiori e più incisive capacità.

Il Relatore invita inoltre la Commissione a voler considerare assorbita la proposta di legge Cruciani ed altri n. 2877.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**MINIO.** Vi è un punto della relazione dell'onorevole Patrini su cui non si può non essere d'accordo, anche solo per mancanza di alternative, e cioè il fatto che si devono fornire ai comuni i mezzi per pareggiare i bilanci del 1966, intendendo, con la parola mezzi, necessariamente il ricorso ai mutui.

Su questo, dicevo, nessuna osservazione, ma osservazioni vi sono da fare su altri argomenti. Innanzi tutto il relatore ci ha parlato della riforma della finanza locale che, a sentir l'onorevole collega, dovrebbe essere ormai in via di presentazione al Parlamento, senza però considerare che questa pia illusione, perché altro non è, non è affatto corroborata né dalle affermazioni contenute a tal proposito nel piano quinquennale predisposto dal Governo né dal fatto che sia stato presentato il disegno di legge che stiamo discutendo.

Come tutti ricorderanno, infatti, nel momento in cui ci accingevamo a dare il parere sulla parte del programma di nostra competenza, ci fu detto, in termini molto chiari, che la riforma della finanza locale era strettamente collegata alla riforma tributaria generale, alla cui revisione, si disse, non sarà

certo possibile provvedere nel prossimo quinquennio. Tanto è vero che anche nel parere steso al termine del nostro dibattito si disse che una grave lacuna era rappresentata appunto dal fatto che al programma sarebbe venuto meno quel valido strumentato che è rappresentato dalla riforma tributaria, ancora di là da venire. Nessuno d'altra parte esclude che nel quinquennio futuro non ci verranno più presentati disegni del tipo di quello che oggi discutiamo, che non è certo conclusivo, ma può al massimo servire a tamponare qualcuna delle falle più vistose che continuamente e necessariamente si aprono nel campo della finanza locale.

Ulteriore riprova delle mie asserzioni la si può avere, ove ve ne sia bisogno, soltanto riflettendo un momento sul fatto che proprio il disegno di legge di cui ci stiamo occupando prevede interventi di emergenza fino al 1969, il che significa che il Governo è fermamente intenzionato ad andare avanti, quanto meno fino al 1968, con il sistema dei ripiani dei bilanci.

D'altra parte ciò non stupisce, in quanto sono ormai molti anni che sentiamo parlare di questa fantomatica riforma della finanza locale, senza che niente di concreto in effetti sia stato ancora fatto, se non tutta una serie di provvedimenti disarmonici, discontinui e comunque sempre a danno e mai a favore della finanza locale, con l'unico risultato di aver ridotto i comuni a tirare avanti con il sistema dei ripiani, in quanto altri mezzi non sono stati ad essi forniti.

Il relatore si è anche riferito alla relazione che accompagna il disegno di legge, ove si afferma che è previsto, per il 1965-1966, un ulteriore aggravio del disavanzo dei bilanci, disavanzo che dovrebbe salire a 450-460 miliardi, a causa soprattutto dei maggiori oneri dovuti per ammortamento.

Ed anche questo è molto grave, in quanto è evidente che, se si contraggono continuamente nuovi mutui, gli interessi aumentano, mentre non si fa alcun cenno all'altro fattore che incide notevolmente su questo disavanzo, e cioè all'aumento delle spese di conduzione che i comuni devono sostenere in dipendenza dello sviluppo economico previsto dal piano quinquennale che non mancherà di avere le sue ripercussioni anche sull'andamento della vita interna dei comuni. A tal proposito, per citare un solo dato, basti pensare ai nuovi maggiori oneri che saranno sopportati per gli interventi previsti dal programma nel campo della scuola.

Tutto ciò, a mio avviso, non ha che un significato: si ha intenzione di continuare nel blocco della spesa pubblica, salvo naturalmente le voci che non si possono evitare, quale il pagamento inevitabile degli interessi per i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti.

D'altra parte, la ferma intenzione del Governo di proseguire nella sua politica di blocco della spesa pubblica degli enti locali è anche dimostrata dal fatto che nel progetto di legge originario era previsto un articolo 6, il cui tenore tutti conosciamo, che è stato, è vero, ritirato dal Governo, su sollecitazione della Commissione finanze e tesoro del Senato, ma che, per il fatto stesso di essere stato inserito in questo progetto, denuncia in maniera inquivocabile le intenzioni del Governo. Ed oggi si sarebbe voluto tradurre queste intenzioni (attuata fino a questo momento con circolari dirette agli organi di controllo, per un'azione di freno in via di fatto) addirittura in una legge, riesumando un vecchio articolo della legge comunale e provinciale che stabilisce il congelamento dei bilanci dei comuni deficitari ed impedendo così ai comuni di poter addirittura discutere i propri bilanci, in quanto questi si sarebbero consolidati, e quello del 1965 avrebbe dovuto essere riprodotto integralmente per ogni esercizio fino al 1968.

Vorrei inoltre, visto che il relatore non ne ha parlato, sapere dal rappresentante del Governo a quanto ammonta il fondo integrativo che dovrebbe venire ad affiancarsi al ricavato dei mutui nell'opera di ripianamento dei bilanci. Io credo che si tratti di cifra molto modesta, e che quindi magari a comuni che hanno 12, 20 e 30 milioni di *deficit* (parlo naturalmente dei più piccoli) verrebbero a spettare poche centinaia di migliaia di lire. La realtà è che tale integrazione, in pratica, equivale a zero e che questo provvedimento per nulla differisce da quelli che ogni anno ci vengono riproposti con l'unico risultato di porre a carico dei comuni, per intero, il peso degli interessi derivanti dai mutui contratti per sopperire alle necessità di bilancio.

D'altra parte non è neanche sicuro che tali mutui verranno contratti tutti con la Cassa depositi e prestiti, in quanto i comuni si rivolgono frequentemente anche ad altri istituti di credito, pagando, ovviamente, tassi molto più alti.

Ma la cosa che soprattutto vorrei mettere in rilievo è che il fondo integrativo con il quale si elargiscono i contributi a « carico dello Stato », che sono un'entrata mi-

## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1966

nima in relazione al disavanzo globale dei comuni, è costituito in realtà a spese dei comuni, perché con l'articolo 4 si blocca al 1959 la partecipazione dei comuni al gettito dell'I.G.E. e si dice che la parte eccedente andrà a costituire il fondo di integrazione costituito dallo Stato.

In questo provvedimento cioè vi è una disposizione molto grave, in quanto si blocca al 1959 un'altra entrata dei comuni. Si ripete anche questa volta ciò che è avvenuto quando si sono soppresses determinate imposte comunali, che sono state sostituite da contributi statali bloccando il gettito ad un anno determinato che era quello in cui per l'ultima volta si era applicato il tributo.

Così è avvenuto per il tributo sul vino, bloccato al 1959, e per l'imposta sul bestiame e sui redditi agrari, il cui gettito mi sembra sia stato bloccato allo stesso anno.

Qui si stabilisce che i comuni non parteciperanno all'aumento del gettito derivante dall'imposta I.G.E. che si è verificato dal 1959, perché per essi il gettito stesso rimane bloccato all'importo del 1959 e l'incremento andrà a costituire il fondo o parte del fondo per i contributi integrativi di cui ho parlato in precedenza. Si toglie da una parte per dare qualcosa dall'altra. Ma anche qui lo Stato non contribuisce, tanto è vero che all'articolo 5 si stabilisce che, a partire dal 1969, la partecipazione dei comuni all'I.G.E. sarebbe ristabilita sull'intero gettito. Anche questo mi sembra particolarmente grave in quanto lo Stato non vuole dare proprio niente ai comuni.

AZZARO. Questo provvedimento agevola i comuni del sud rispetto a quelli del nord.

MINIO. Non ho elementi per entrare nel merito. Può essere vero che alcuni comuni saranno avvantaggiati, ma rimane il fatto che questo contributo integrativo con il quale si darebbe qualcosa (ma molto poco in confronto a quello che si dovrebbe fare per raggiungere il pareggio nei comuni deficitari), è costituito a spese di altri comuni. Non siamo contrari al principio della solidarietà nazionale ed altre volte si era parlato di un fondo nazionale da costituirsi a favore dei comuni più depressi, ma non certo in questo modo: cioè spogliando un altare per vestirne un altro, perché in questo caso si spogliano altri comuni ugualmente deficitari. Il fatto che vi siano dei comuni che percepiscono di più ed altri che percepiscono meno non può consolare!

AZZARO. Consideri l'entrata dell'I.G.E. a Milano o a Torino!

MINIO. Questo provvedimento è una ulteriore conferma del rinvio della riforma della finanza locale, che del resto ci è confermato anche dal piano che abbiamo esaminato; blocca un'altra entrata dei comuni al 1959; costituisce un fondo per i contributi integrativi di scarsa entità e a spese degli stessi comuni: riafferma il blocco della spesa pubblica, nonostante l'abrogazione dell'articolo 6, che sarà attuato mediante circolari nelle quali si stabilisce che i comuni non possono aumentare il loro disavanzo, così ponendoli in gravissime difficoltà.

Avremmo voluto, ma non possiamo neppure proporlo perché altrimenti si dovrebbe rinviare al Senato e inoltre incontreremmo la opposizione della maggioranza, che il disegno di legge si fosse limitato al 1966, con la speranza che nel 1967 si potesse prendere in esame un provvedimento di più ampia portata e più favorevole ai comuni, ma non proponiamo un emendamento formale.

Tenuto conto dello stato di necessità, malgrado gli aspetti negativi del progetto di legge, dichiaro che il mio gruppo si asterrà nella votazione sul disegno di legge al nostro esame.

AZZARO. Signor Presidente, vorrei solo notare alcuni aspetti di questo provvedimento che è estremamente atteso dai comuni, come giustamente ha rilevato il relatore, perché senza questo provvedimento non è possibile ai comuni contrarre mutui. Vi è quindi una urgenza ed una aspettativa da parte dei comuni, che attendono questo strumento per ripianare i loro *deficit*.

Certo, se ogni volta che si presenta un disegno di legge che deve favorire gli enti locali si descrive ampiamente tutto lo stato di crisi che li affligge, evidentemente non ne usciamo più. La Commissione si trova oggi dinanzi a questo disegno di legge che bisogna approvare subito perché è estremamente positivo.

Volevo anche notare che questo progetto di legge fa fare un passo avanti a tutta la situazione. Noi sempre ci siamo lamentati, e continuiamo a lamentarci, del fatto che la riscossione dell'I.G.E., uguale per tutti i comuni d'Italia, finisce con l'impovertire i più poveri ed arricchire i più ricchi.

Quando noi parliamo di autonomia comunale, evidentemente intendiamo che i comuni devono risolvere i problemi con i loro mezzi.

MINIO. Quando hanno gli strumenti per poterlo fare!

AZZARO. Impostare invece tutto il problema degli enti locali soltanto con un tra-

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1966

sferimento di mezzi e di entrate che dallo Stato vanno ai comuni significa spostare il problema finanziario senza risolverlo.

Noi tutti abbiamo fiducia nella programmazione. Si risolve il problema attraverso una precisazione migliore delle funzioni dei comuni e degli enti locali.

Parlando di riforma della finanza locale non parliamo di riforma parziale, ma inquadrata nella riforma generale e non soltanto tributaria, ma anche di funzioni e di compiti dei comuni. In questo quadro generale si può parlare di riforma e di vita nuova degli enti locali, ma se noi riteniamo possibile mitizzare la riforma degli enti locali attraverso la riforma tributaria i cui elementi nessuno può enunciare, commettiamo un errore ogni volta che ne parliamo.

Pertanto, quando l'onorevole Miniò definisce negativamente il fatto che i comuni, per mezzo dell'accantonamento dell'imposta generale sull'entrata, possano reperire i mezzi per sanare i loro bilanci, a mio avviso dice una cosa non esatta, perché deve invece ritenersi estremamente positivo il fatto che lo stato si astenga dall'intervenire, e che siano invece i comuni più ricchi ad operare in favore dei più poveri.

Per quanto riguarda il cosiddetto blocco della spesa, è evidente, onorevole Minio, che un parametro andava pur determinato e si è quindi preferito servirsi delle cifre dell'anno precedente che si possono ritenere con una certa probabilità di valore più o meno uguale a quello previsto per l'anno in corso. Ma questo non significa bloccare la spesa, tanto più che per poter far questo il Governo si sarebbe dovuto servire di precise disposizioni da impartire alle giunte provinciali amministrative, in quanto non credo che sia affatto sufficiente una sola circolare del ministro Taviani emanata nel 1962.

Ad ulteriore dimostrazione di quanto affermato sta poi il fatto che ogni anno noi ci troviamo di fronte ad aumenti notevoli dei passivi dei bilanci comunali, segno evidente che, in fondo, le giunte amministrative non si adeguano poi tanto alla circolare Taviani.

L'indebitamento dei comuni è, difatti, pressoché raddoppiato dal 1960 al 1966 (da 2.300 miliardi a 4.383 miliardi), mentre si sarebbe dovuto mantenere ad un livello pressoché costante se effettivamente gli interventi governativi avessero portato al congelamento delle spese.

MINIO. Ma va tenuto conto che il maggiore indebitamento è dovuto alle spese per

le opere pubbliche, mentre il blocco di cui parlavo va riferito alle spese ordinarie.

AZZARO. Le mie argomentazioni valgono anche per le spese ordinarie (che poi non sono altro che gli stipendi degli impiegati delle amministrazioni), in quanto neppure in questo campo si è assistito al minimo fenomeno di mancanza di progressione.

Non credo quindi, in conclusione, che vi siano argomenti di una qualche validità nel discorso che continuamente ci viene propinato dai colleghi dell'opposizione. Sono d'accordo anche io che un discorso, ampio e preciso, va fatto in questo campo, per poter spronare il Governo a prendere tutti i provvedimenti necessari, ma ciò deve essere fatto nella sede opportuna, non nel momento in cui si discute un provvedimento di cui tutti riconosciamo l'urgenza e la necessità e che non è quindi giusto rimandare per aulici discorsi dottrinari e privi di solide basi logiche.

CRUCIANI. Prendo la parola in qualità di presentatore di una proposta di legge, la 2877, posta in discussione per abbinamento con il disegno di legge di iniziativa governativa.

Devo innanzi tutto rilevare che tale disegno è del tutto intempestivo, in quanto è dall'ottobre del 1965 che tutti, o quasi tutti, i comuni del nostro paese approvano i loro bilanci in mancanza di una legge adeguata, il che ha impedito la presa in considerazione dei bilanci stessi da parte della Commissione centrale e, tanto più, della Cassa depositi e prestiti.

Altra considerazione: tale disegno è un modo come un altro scelto dal Governo per annunciare la sua ritirata di fronte alle proprie responsabilità, in quanto con esso si ammette tacitamente che fino al 1968, quanto meno, non si ha nessuna intenzione di procedere alla già tante volte annunciata riforma della finanza locale. Inoltre il Governo dimostra oggi di non voler neppure prendere in considerazione la particolare situazione di quei comuni che non saranno in grado di dare esecuzione alla legge in discussione in quanto, per l'estrema loro povertà, non potranno portare l'applicazione dei tributi alle aliquote massime.

Quello del blocco della spesa, affrontato dall'onorevole Minio, è un discorso che si dovrà prima o poi affrontare (non però in questa sede), anche se noi saremmo piuttosto propensi a parlare di spese qualificate e qualificanti da imporre ai comuni.

Noi, quindi, non siamo certo soddisfatti di questo disegno di legge, anche se non possia-

mo certo respingerlo, in quanto, se non altro, servirà a far uscire i comuni dallo stato di semi illegalità in cui si trovano oggi, facendo rientrare i loro atti nell'ambito di una legge, qualunque essa sia.

Ci riserviamo però di presentare un ordine del giorno con cui invitare il Governo ad indicarci una data precisa entro la quale si deciderà a presentare al Parlamento il tanto sospirato progetto di riforma, in modo da lasciare almeno a noi, se lui non intende farlo, la possibilità di discutere sull'argomento.

È vero che ci si potrebbe servire di una proposta di iniziativa parlamentare, come dice l'onorevole Sottosegretario, ma tutti noi sappiamo che in questo periodo, con questi governi dalle maggioranze particolari, si corre il rischio, come sta succedendo a me questa mattina, di vedere una buona legge assorbita da una cattiva.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il provvedimento di cui stiamo discutendo serve per rinnovare il precedente, la cui efficacia è ormai cessata. Esso presenta un leggero miglioramento del gettito, tranne in quell'articolo 6 che, però, il Governo ha accettato di rilirare, con l'impegno di tornare a discuterne in modo approfondito alla ripresa dei lavori parlamentari, e precisamente insieme al provvedimento, già annunciato dal Presidente del Consiglio e dal ministro Taviani, che introdurrà norme straordinarie per i comuni e per le province.

Quale è la ragione di questo prossimo provvedimento? Per la riforma della finanza locale, non solo di quella generale, si deve attendere la riforma tributaria; ma si deve attendere anche la modifica del testo unico della legge comunale e provinciale, e che venga coordinata a norma della Costituzione la finanza degli enti locali (comuni, province, regioni) con quella dello Stato.

Ora, non è possibile che si arrivi a quel momento senza un provvedimento straordinario che (contenendo i disavanzi) migliori intanto la situazione generale dei comuni attraverso un miglioramento delle entrate, sì, ma anche attraverso un contenimento della spesa, che potrà anche non essere disposto in maniera obbligatoria per consentire una più ampia autonomia ai comuni. Però è logico che, se lo Stato e i cittadini debbono affrontare dei sacrifici per migliorare le entrate dei comuni, ci si debba attendere da parte dei comuni un'amministrazione più riguardosa delle esigenze del bilancio dello Stato.

Ciò posto, una discussione generale su questi temi è oggi prematura. Si potrà fare,

come ha osservato il collega Azzaro, quando sarà preso in esame l'apposito disegno di legge. Il provvedimento in esame, ripeto, nel merito riproduce quasi esattamente il precedente provvedimento. Migliora soltanto il gettito del fondo per i contributi integrativi ai comuni deficitari.

Le proporzioni sono queste. Il gettito precedente era di circa 16 miliardi; con il nuovo provvedimento si presume che sarà di circa 28 miliardi. Vi è un leggero aumento. Non è che con questo si intenda risolvere il problema della integrazione dei bilanci deficitari dei comuni e delle province; tuttavia attraverso la modifica delle varie aliquote che sono state portate al 6 per cento dell'incremento netto dell'I.G.E., il gettito passa da 16 miliardi a 25 miliardi, ai quali si aggiungono 3 miliardi complessivi per la sostituzione della imposta sul bestiame ed altre imposte. Ed arriviamo così a 28 miliardi.

Ciò detto, il Governo accetta il più ampio contributo possibile da parte di tutti i Commissari, che terrà presente nel preparare un provvedimento che possa agevolare i comuni e le province senza contrastare con il fine generale della riforma tributaria e della finanza locale.

Raccomando quindi una rapida approvazione del disegno all'esame della Commissione.

ANGELINO PAOLO. Vorrei chiedere una spiegazione al rappresentante del Governo.

All'articolo 3 si dice che al fondo di integrazione sarà devoluto il 6 per cento dell'incremento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscossa negli anni finanziari 1965, 1966 e 1967, rispetto al provento dell'esercizio 1959-60.

La spiegazione che chiedo è questa: l'imposta generale sull'entrata è affluita al bilancio dello Stato per gli anni 1965 e 1966. È ancora disponibile? Per il 1967 non lo so perché il bilancio è ancora in formazione, credo che sia stato presentato in questi giorni al Consiglio dei ministri; ma per gli anni 1965 e 1966, che sono esercizi l'uno consumato e l'altro per metà consumato, è disponibile?

Per i fondi si dice che, essendo fondi speciali, può darsi che non si sia speso tutto l'introito, ma per l'I.G.E. non mi pare che vi fosse un fondo speciale; per cui, se è affluito allo Stato questo lo ha inglobato.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In base alla legge scaduta e che si intende di fatto prorogare con il disegno di legge in esame, le aliquote erano le seguenti:

40 per cento per l'esercizio 1960; 42 per cento per l'esercizio 1962-63; 44 per cento per lo esercizio, 1963-64. Per il 1965 i fondi erano accantonati ed il 1966 è un esercizio ancora in corso; quindi i fondi sono disponibili.

Vi è un lieve aumento perché hanno condensato tutte queste percentuali fissando la misura unica del 6 per cento dell'incremento netto complessivo.

La Commissione finanze del Senato ha dato parere favorevole, così come la Commissione bilancio.

RAFFAELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intorno a questo disegno di legge si era acceso un interessante dibattito al Senato e fuori, perché contiene due elementi di eccezionale gravità. Il primo è quello della durata, in quanto fare una legge di questo tipo per tre anni significa che le misure parziali inerenti alla riforma sulla finanza locale seguono la scelta che ha fatto il Governo di espungere per un così lungo periodo ogni possibilità di riforma.

Al termine della discussione in seno alla Commissione finanze del Senato è stato chiarito che la riforma tributaria generale avrebbe due date presuntive: 1970-1971, secondo che si tratti di imposte dirette o indirette.

Poiché non si parla affatto di riforma della finanza locale, è possibile che vi sia un aumento della durata di questo provvedimento che vada al di là del 1971, e ciò spiega perché il Governo abbia prorogato prima di un anno e poi di tre anni per porre fuori dal periodo coperto dal cosiddetto progetto di programma ogni possibile miglioramento. Questo si ricollega all'impegno di Governo di non fare le regioni entro questa legislatura.

La questione è grave e mi meraviglio di quanto ha detto l'onorevole Azzaro, che è pur stato relatore al convegno dell'Associazione nazionale comuni d'Italia ed ha provocato la accorata replica al senatore Tupini.

Dovrei proporre di investire della discussione l'Assemblea, data l'importanza della materia.

Il secondo grave elemento era rappresentato dall'articolo 6 che qui disinvoltamente si dice che è stato stralciato. Ma all'onorevole Azzaro bisogna dare una risposta. Dice a pagina 2 la relazione governativa al Senato: « nonostante la intensa azione di contenimento degli organi di controllo ».

Onorevole Azzaro, se il Governo dice queste parole vuol dire che vi è stata una intensa azione di contenimento degli organi di controllo e, d'altra parte, nel progetto di pro-

gramma è anche scritto che l'amministrazione competente rileva che il volume delle spese degli enti locali è inferiore a quello occorrente al fabbisogno degli enti stessi.

Questo spiega, onorevole Azzaro, non che il controllo non sia sufficiente, ma significa che la vita che gli enti locali devono fronteggiare non può essere arrestata, ma può essere incostituzionalmente ostacolata.

Ora, il rilievo politico dell'ex articolo 6 non può essere cancellato con un emendamento, in quanto rimane il fatto che la sua introduzione in questo disegno di legge, se pure cessata, sta a dimostrare in maniera inequivocabile la volontà politica antidemocratica e l'irriducibile avversione di questo Governo alle autonomie locali.

Nella relazione con cui il disegno di legge è stato presentato al Senato è detto che è richiamata in vita una norma già prevista nel testo del 1934 e che risale alla legge 17 marzo 1900, n. 173, la quale lo prevedeva (il congelamento dei bilanci) addirittura a tempo indefinito, evitando con ciò l'allargamento delle spese ed esonerando le amministrazioni deliberanti e gli organi di controllo dal prendere in esame una massa di circa 3.500 bilanci annui. In questo modo però, con lo intervento di ben 4 ministeri, si impedisce un atto di democrazia fondamentale, quale quello della discussione dei bilanci.

La legge Palloux estendeva gli enti locali la procedura fallimentare prevista dall'allora vigente codice civile e bloccava tutti i bilanci. Ebbene, noi richiamiamo in vita questa norma.

È evidente che la gravità politica della cosa non è eliminata dall'emendamento soppressivo Bonacina in quanto il Governo ha affermato al Senato che non era contrario a stralciare dal testo l'articolo 6 in quanto alla materia in esso contenuta avrebbe provveduto a parte.

Ogni volta, poi, che ci si appresta ad approvare un provvedimento di questo tipo non sono mai mancati accenni sugli « avviati studi sulla finanza locale », alle « imminenti conclusioni della commissione » o all'« alacre opera di quella commissione ». Io faccio parte del Parlamento dal 1953 e fin da allora si diceva che già da tanto tempo erano iniziati gli studi per la riforma. Il settembre prossimo ricorrerà il ventennale dell'inizio dei lavori della prima commissione di studio sulla riforma tributaria che sono ancora ben lungi dall'essere conclusi! Io spero che si vorrà almeno, in questa ricorrenza, ricordare, se non altro alla Commissione, che in



questi venti anni è profondamente cambiata la struttura dei rapporti tra stato ed enti locali e che di questa variazione si dovrebbe tener conto « per il prosieguo degli studi ».

Lasciatemi infine sottolineare come questa posizione assunta dal Governo in merito alle autonomie locali è perfettamente coerente con l'atteggiamento ed i propositi espressi nel progetto di programma, in quanto in esso si dice che « la spesa degli enti locali sul totale della spesa della pubblica amministrazione, che è stata del 16,30 per cento nel quinquennio precedente, sarà del 15 per cento ».

Si tratterà senza dubbio di una riduzione in senso assoluto, e non relativa, tanto è vero che nella relazione del consiglio nazionale dell'Ance, alla cui elaborazione ha partecipato anche il collega Azzaro, sono chieste cose del tutto diverse. Ed anche nella lettera del senatore Tupini che accompagna tale relazione « si invitano i parlamentari ad adoperarsi per rompere questo assedio della compressione della spesa pubblica degli enti locali che è in antitesi con i propositi di una politica di sviluppo e programmazione cui non può mancare il supporto delle autonomie delle amministrazioni degli enti locali ».

A tutto ciò il Governo, e la maggioranza, rispondono varando un disegno di legge che contiene misure di blocco mediante la tutela della autorizzazione a contrarre mutui; il che significa aumento delle spese per gli interessi ed aggravamento della situazione economica.

E per questi motivi che, come ha già fatto il collega Minio, ribadisco che il mio gruppo si asterrà dal voto sul provvedimento al nostro esame.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'onorevole Raffaelli non ha tenuto conto del fatto che la parte sostanziale di questo provvedimento non è rappresentata dall'articolo ex 6, ma dal fatto che innanzi tutto noi, con esso, consentiamo di contrarre nuovi mutui necessari al ripianamento dei bilanci, e poi prevediamo la compartecipazione all'Ige di comuni e province per una quota del 10,40 per cento, il che significa circa 75 miliardi,

A ciò vanno aggiunti i 23 miliardi di maggiorazione previsti in questo disegno di legge e il fondo di cui si è già parlato. È evidente quindi che la parte sostanziale non è costituita dall'articolo 6 tanto è vero che il Governo ha acconsentito ad accantonarlo, volendo vedere approvato al più presto questo disegno.

ANGELINO PAOLO. Dico subito che non voterò contro la legge, ma devo anche aggiungere che i grossi problemi degli enti locali non possono certo essere risolti con panacee, quale è l'attuale provvedimento.

Per di più lo Stato, con i suoi provvedimenti di natura finanziaria, interferisce in misura sempre maggiore sulle possibilità di finanziamento alla fonte. Anche due provvedimenti che sono stati nei giorni scorsi approvati al Senato tolgono ai comuni ogni possibilità di ricavare qualche cospicuo dagli elettrodomestici o dalle bevande gassate.

Quindi, lo stato aumenta le spese a carico dei comuni, consolida i rimborsi dovuti ad essi per mancato gettito di entrate, consolida i rimborsi per le spese di istruzione: ma, infine, a cosa tende lo Stato? Dove andiamo a finire con la finanza locale quando abbiamo l'indebitamento degli enti locali che raggiunge press'a poco l'indebitamento dello Stato?

RAFFAELLI. Questa legge non ha, a mio avviso, la necessaria copertura, quindi faccio presente alla Presidenza che ciò costituisce un precedente cui intendo richiamarmi alla prima occasione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il rappresentante del Governo ha già avuto occasione di precisare il suo pensiero. Faccio osservare all'onorevole Raffaelli che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, il che significa che vi è possibilità di copertura degli oneri derivanti dalla legge.

Passiamo all'esame degli articoli. Propongo di assumere come testo base il disegno di legge n. 3343, già approvato dal Senato.

Pongo in votazione la proposta testé formulata.

(È approvata).

Non essendo stati presentati emendamenti, darò lettura degli articoli del disegno di legge n. 3343 e li porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

Ai Comuni e alle Province che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e aggiunte, con le eccezioni previste dall'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, non conseguono il pareggio economico del bilancio, è concesso un contributo, per

## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1966

ciascuno degli anni 1966, 1967 e 1968, sempre che non fruiscono di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni e aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma è ridotta a metà.

Il contributo anzidetto è determinato annualmente con le modalità previste con il penultimo e con l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

(È approvato).

## ART. 2.

Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari, con le eccezioni previste dall'articolo 11 della stessa legge 3 febbraio 1963, n. 56, sono prorogate per gli anni 1966, 1967 e 1968.

(È approvato).

## ART. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione del precedente articolo 1, si provvederà con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno e da ripartire nella misura di un quarto alle Province e di tre quarti ai Comuni.

Al predetto fondo sono devoluti:

a) il 6 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscossa negli anni finanziari 1965, 1966 e 1967, rispetto al provento dell'esercizio 1959-60;

b) le somme che residueranno, per gli anni 1965, 1966 e 1967, sui fondi istituiti a norma dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, e dell'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sostituiti, rispettivamente, con gli articoli 5 e 7 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

(È approvato).

## ART. 4.

Per gli anni 1966, 1967 e 1968, le partecipazioni da attribuire ai Comuni e alle Province, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive mo-

dificazioni, sono costituite da una quota fissa e da una maggiorazione annuale.

La quota fissa è stabilita, per i Comuni, nel 7,80 per cento e, per le Province, nel 2,60 per cento del provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata, realizzato nell'esercizio finanziario 1959-60.

La maggiorazione annuale è stabilita, per i Comuni, nel 3,30 per cento e, per le Province, nell'1,10 per cento dell'incremento del provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata, realizzato in ciascuno degli anni finanziari 1965, 1966 e 1967, rispetto al provento dell'esercizio 1959-60.

(È approvato).

## ART. 5.

L'articolo 9, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 56, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1969, le quote di compartecipazione al provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata, spettanti agli enti locali ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, sono fissate, rispettivamente, nelle misure del 7,80 per cento per i Comuni e del 2,60 per cento per le Province ».

(È approvato).

## ART. 6.

I fondi necessari all'erogazione ai Comuni e alle Province dei contributi previsti dalla presente legge, sono forniti con ordinii di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

### Discussione del disegno di legge: Esenzioni fiscali sui carburanti e lubrificanti a favore delle scuole di pilotaggio aereo (3135).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esenzioni fiscali sui carburanti e lubrificanti a favore delle scuole di pilotaggio aereo ».

Il Relatore, onorevole Buzzetti, ha facoltà di svolgere la relazione.

**BUZZETTI, Relatore.** In considerazione soprattutto del grande sviluppo dell'aviazione civile il disegno di legge al nostro esame propone un aumento dei quantitativi di carburante (benzina, cherosene) e lubrificanti, che la legge 12 aprile 1962 ammetteva in esenzione nella misura di mille tonnellate annue di carburante e cento di lubrificante, portandoli a 7 mila di carburante (2000 del tipo benzina avio e 5000 del tipo kerosene) ed a 300 di lubrificante. Il disegno estende inoltre la possibilità di beneficiare di queste esenzioni per l'assegnazione a prezzi particolari oltre che agli aereoclubs locali anche alle scuole private, purché queste adottino tariffe per gli allievi approvate dal ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il provvedimento mi pare rientri obiettivamente in quella che è la nuova funzione e la nuova posizione che viene ad avere nel paese lo sviluppo dell'aviazione e mi pare quindi che anche i nuovi quantitativi siano proporzionati a questo sviluppo. Pertanto ritengo che non dovrebbe sorgere alcuna difficoltà alla approvazione del disegno di legge all'esame della Commissione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**MINIO.** Vorrei fare solo una domanda, a titolo di informazione, perché non siamo contrari al disegno di legge.

Nella relazione e nell'articolo unico è detto che l'esenzione fiscale di cui si tratta riguarda un quantitativo complessivo di 7 mila tonnellate di carburante di cui 2 mila di benzina avio e 5 mila di kerosene. Questo dunque è il quantitativo complessivo. Con quale criterio è assegnato alle varie scuole?

**VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Viene assegnato sulla base dei mezzi in dotazione a ciascuna delle scuole.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il rappresentante del Governo è intervenuto a chiarire il suo pensiero.

Dò lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

L'articolo unico della legge 12 aprile 1962, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Alle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aero Club d'Italia e presso gli Aero Clubs locali ad esso federati è concessa l'esenzione dal dazio daganale, dall'imposta interna di fabbricazione e dalla corrispon-

dente sovrainposta di confine nonché dalla imposta generale sulla entrata, per i carburanti e i lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole stesse ai fini dell'insegnamento.

Detta esenzione è parimenti concessa alle scuole private di pilotaggio aereo purché applichino agli allievi tariffe preventivamente approvate dal Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Ispettorato generale della aviazione civile.

Le esenzioni di cui ai precedenti commi sono concesse nei limiti di un quantitativo annuo complessivo di tonnellate 7000 di carburante, di cui 2000 del tipo benzina avio e 5000 del tipo kerosene, e di tonnellate 300 di lubrificante ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati apportati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Istituzione in Cagliari, di un laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette, e di una sezione saggi presso la dogana internazionale di Chiasso (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3143).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione in Cagliari, di un laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette, e di una sezione saggi presso la dogana internazionale di Chiasso ».

Il Relatore, onorevole Buzzetti, ha facoltà di svolgere la relazione.

**BUZZETTI, Relatore.** Quanto si propone il disegno di legge mi sembra che risponda ad una effettiva esigenza della regione sarda, nella quale non esisteva ancora un laboratorio chimico compartimentale a disposizione degli uffici delle dogane e delle imposte indirette; e d'altronde anche per il laboratorio chimico esistente presso la dogana di Como si è resa necessaria la creazione di questa nuova sezione saggi, dislocata a Chiasso.

Mi pare che non siano necessarie altre illustrazioni, in quanto il disegno di legge è già di per sé molto chiaro e può quindi essere senz'altro approvato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli; non essendo stati presentati emendamenti ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

È istituito il Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette con sede in Cagliari in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1° del Regolamento del personale dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, approvato con regio decreto 21 settembre 1896, n. 457, dall'articolo unico del regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1922, nonché dall'articolo 2 della legge 14 marzo 1961, n. 173.

Il laboratorio suddetto è competente ad eseguire le analisi chimiche e gli altri esperimenti richiesti dalle dogane, dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dai Comandi della Guardia di finanza aventi sede nella Regione sarda.

(È approvato).

## ART. 2.

È istituita, con sede presso la dogana internazionale di Chiasso, una sezione saggi dipendente dal Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette di Como, istituito con l'articolo 2 della legge 14 marzo 1961, n. 173.

La sezione suddetta è competente ad eseguire le analisi chimiche e gli altri esperimenti richiesti dalla dogana di Chiasso.

(È approvato).

## ART. 3.

Alle spese derivanti dall'esecuzione della presente legge sarà provveduto con i normali stanziamenti di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo sugli atti relativi a cessioni di quote dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3280).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo sugli atti relativi a cessioni di quote dello

stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni ».

Il Relatore, onorevole Buzzetti, ha facoltà di svolgere la relazione.

BUZZETTI, *Relatore*. Il disegno di legge n. 3280 ha per oggetto la proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo sugli atti relativi a cessioni di quote di stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni.

Questa è già forse la terza legge di proroga in materia e mi pare che non vi sia bisogno di alcun commento per questo articolo unico. Il solo punto interrogativo che mi pongo, senza per altro formalizzare alcun emendamento, è perché si voglia fissare come scadenza il 31 dicembre 1970 anziché stabilire il beneficio senza termine vista la necessità di continue proroghe.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Dò lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« È prorogato al 31 dicembre 1970 il termine di validità dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo stabilito dall'articolo unico della legge 3 febbraio 1957, n. 17, per gli atti e scritti relativi alla cessione di quote dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, alle sovvenzioni contro cessione di quote delle retribuzioni effettuate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro a favore degli iscritti agli Istituti da essa amministrati, ai piccoli prestiti concessi dall'Ente nazionale di assistenza e previdenza ai dipendenti dello Stato, ai crediti concessi dal Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati apportati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Proroga a favore dell'U. N. I. R. E. dell'abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli (3232).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga a favore dell'U.N.I.R.E. dell'abbuono

sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli ».

Il Relatore, onorevole Scricciolo, ha facoltà di svolgere la relazione.

SCRICCIOLO, *Relatore*. L'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) ha fra le sue finalità la vigilanza ed il controllo tecnico delle corse ippiche, la gestione delle scommesse al Totip, il concorso all'ammodernamento degli ippodromi, il riassetto degli impianti e l'elargizione dei premi di traguardo.

Questa Unione deriva le sue entrate soprattutto dai proventi di sua spettanza sulle lotterie di Agnano e di Merano; ma in considerazione delle difficoltà economiche in cui questa Unione è venuta a trovarsi, con legge 26 novembre 1955, n. 1109, e successive proroghe fu ammesso l'abbuono del 60 per cento dei diritti erariali sulle scommesse al totalizzatore, che hanno luogo in tutte le corse di cavalli, a favore della U.N.I.R.E. stessa.

La provvidenza di che trattasi è venuta a scadere il 31 dicembre 1965 e si è ravvisata da parte del Governo l'opportunità di presentare un disegno di legge di proroga per altri 5 anni, cioè fino al 31 dicembre 1970.

Dal punto di vista fiscale posso dire alla Commissione che per la parte dei diritti erariali si è avuto la seguente dinamica, almeno negli ultimi tempi: cioè un incremento percentuale dell'11 per cento ogni anno, per cui, al netto dell'abbuono che va all'U.N.I.R.E., si è passati dai 598 milioni del 1956 ad un miliardo e 632 milioni nel 1965.

Questa dinamica starebbe a dimostrare che anche la prosecuzione delle provvidenze di cui alla legge del 1955 non avrebbe incidenze negative sul gettito globale di spettanza del bilancio dello Stato.

Per le suddette considerazioni il relatore esprime parere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MINIO. Domando la parola per avere un chiarimento. Nel bilancio dell'U.N.I.R.E. questa voce: « rimborsi fiscali » del 60 per cento sui diritti erariali figura nella parte entrate straordinarie nel bilancio del 1964, per un introito di circa 2 miliardi e 65 milioni, ed è appunto a causa di questa entrata straordinaria che il bilancio chiude in pareggio. È proprio così? È veramente raggiunto il pareggio?

SCRICCIOLO, *Relatore*. L'U.N.I.R.E. era del parere di chiedere una compartecipazio-

ne maggiore. Aveva sollecitato un abbuono del 70 per cento.

MINIO. Ma il bilancio continua ad essere deficitario?

SCRICCIOLO, *Relatore*. Sì, ma il Governo non può fare di più.

MINIO. Non so come si potrà fare se il contributo dello Stato non riuscirà a coprire il disavanzo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Dò lettura dell'articolo 1:

La concessione dell'abbuono del 60 per cento sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro che hanno luogo nelle corse dei cavalli, stabilito in favore dell'U.N.I.R.E. (Unione nazionale incremento razze equine) dall'articolo 5 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, prorogato al 31 dicembre 1965 con la legge 1° luglio 1961, n. 567, continua ad applicarsi dal 1° gennaio 1966 fino al 31 dicembre 1970.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 2:

Alla spesa relativa all'abbuono di cui trattasi, valutata per l'anno 1966 in lire 2.200 milioni, si farà fronte, quanto a lire 1.665 milioni mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1841 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il detto anno e, per la differenza di lire 555 milioni, mediante riduzione del fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

SCRICCIOLO, *Relatore*. La V Commissione fa notare che all'articolo 2, alla seconda riga, è stato commesso un errore materiale di trascrizione e che, al posto di 2200 milioni va detto 2220 milioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 con la correzione materiale segnalata dal Relatore.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Villa e Castellucci: Provvidenze in favore dell'Istituto romano per i ciechi di guerra (2326).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Villa e Castellucci: « Provvidenze in favore dell'Istituto romano per i ciechi di guerra ».

Il Relatore, onorevole Scricciolo, ha facoltà di fare il punto sullo stato della discussione.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Già in una precedente seduta ci occupammo di questa proposta di legge e, nel corso del dibattito seguito alla mia relazione, si ravvisò l'opportunità, per le osservazioni del rappresentante del Governo e per le richieste avanzate dall'onorevole Trombetta, di sospendere la discussione per riprenderla quando fossero stati chiariti alcuni aspetti della proposta stessa.

Dopo alcuni incontri, si è potuto raggiungere un accordo con il Governo, e con il consenso dello stesso istituto beneficiario, su un articolo unico che compendia tutta la proposta di legge, emendandone il testo.

Così, la parificazione che in origine era invocata con altri enti (in particolare con lo Ente nazionale lavoro ciechi, in Firenze) viene mantenuta ed assicurata, limitandola però alle forniture di maglieria, confezioni e calzature per le forze armate, le forze di polizia ed altre similari.

Cosicché l'articolo unico verrebbe adesso a recitare: « Le disposizioni dell'articolo 4 e del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, numero 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, e successive modificazioni e proroghe, sono estese all'Istituto romano per i ciechi di guerra per l'assolvimento delle proprie finalità statutarie.

Le agevolazioni sono limitate alle forniture di maglierie, confezioni e calzature per le forze armate, per le forze di polizia e per gli altri corpi similari ».

Il che significa che il 15 per cento delle commesse di maglierie e calzature delle forze armate che ho citato viene anche concesso, oltre che all'Istituto nazionale lavoro ciechi, di cui alla legge 11 ottobre 1934, n. 1844, anche a questo Istituto romano per i ciechi di guerra che dà lavoro a circa 200-250 persone, tutti ciechi di guerra o loro familiari.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta di un 15 per cento globale o in tutto si arriva al 30 per cento?

SCRICCIOLO, *Relatore*. È un 15 per cento totale, compresi entrambi gli istituti.

CASTELLUCCI. L'estensione all'Istituto romano dei ciechi di guerra delle disposizioni previste per l'Ente nazionale lavoro ciechi di Firenze, soddisfa le esigenze che erano state delineate nella originaria proposta di legge e quindi ritengo perfettamente rispondente allo scopo il nuovo testo proposto dal relatore.

Potrei dire anzi, come proponente della proposta di legge, che questa equiparazione dell'Istituto romano con quello di Firenze dà al primo una maggiore garanzia per quanto riguarda la continuità del lavoro e che la percentuale è calcolata in base alle possibilità di produzione dell'Istituto stesso.

Ringrazio quindi il relatore per l'ottima opera svolta e mi permetto di associarmi a lui nell'auspicare una rapida approvazione della proposta.

SOLIANO. Abbiamo già in altra occasione indicato le forti perplessità provocate in noi da questo provvedimento, perplessità rafforzate anche dall'atteggiamento del Governo e della Corte dei conti in merito a questo sistema delle forniture.

Non intendo dilungarmi, e mi limito a riconfermare che il nostro gruppo si asterrà dalla votazione di questa proposta di legge.

TROMBETTA. Apprezzo lo sforzo compiuto dal relatore per cercare di migliorare il testo originario della proposta, ma devo egualmente manifestare le mie perplessità, pur di fronte a questa nuova redazione.

Innanzitutto perplessità sull'opportunità del provvedimento, perplessità questa basata su due punti essenziali. Il primo è che è stata scelta una percentuale del 15 per cento delle forniture, senza porre alcun limite in rapporto a zone di produzione o di influenza, come invece si sarebbe dovuto fare. Presa così senza alcun limite questa percentuale rappresenta difatti una tale mole di lavoro da poter configurare addirittura una forma in subappalto, con conseguente aumento dei costi, a tutto danno dei costi finali del prodotto.

Il secondo punto che mi lascia molto perplesso è che non sia prevista alcuna forma di controllo, né di agganciamento al concetto di concorrenza. In questo caso difatti si rende obbligatorio il ricorso a questi enti, sopprimendo però anche quel controllo sui prezzi previsto nel progetto originario da parte del Ministero dell'industria e commercio.

Per queste ragioni prego il relatore di voler riesaminare l'argomento, e ciò senza che questa richiesta possa suonare men che riguar-

dosa per i ciechi di guerra, in favore dei quali noi siamo pronti a prendere in considerazione qualsiasi provvedimento che però non sia, come questo, tanto oneroso per la finanza dello Stato, e per la gestione di un particolare servizio.

Ritengo quindi opportuno un rinvio della discussione, che consenta di rimeditare il problema.

ANGELINO PAOLO. Vorrei sapere a quanto ammonta questa fornitura. Perché il 15 per cento, quando si tratta di tutte le forze armate sembra una cifra consistente. Conoscendo il numero delle persone che lavorano nell'Istituto e l'importanza della fornitura, si potrebbe eventualmente giungere a controllare se il dubbio dell'onorevole Trombetta abbia fondamento.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo che le osservazioni che sono state avanzate siano abbastanza fondate. Il Governo quindi non si oppone ad un eventuale rinvio per un maggiore approfondimento.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Di fronte alle richieste formulate da alcuni colleghi che sono intervenuti nel dibattito e per raccogliere parte delle osservazioni che hanno certamente un fondamento perché esprimono delle perplessità, potrei dichiarare di essere consenziente, se la Commissione è d'accordo, di inserire un altro comma e di creare un articolo 2.

Il comma che io propongo riprende l'ultimo comma del progetto di legge iniziale e potrebbe recitare così: « Le modalità di concessione saranno stabilite da convenzioni da stipularsi fra l'Istituto romano ciechi di guerra e le amministrazioni predette sulla base delle condizioni e dei prezzi determinati per le ditte appaltatrici ».

L'articolo 2 del quale già discutemmo nella precedente seduta e che avevo formulato allora dovrebbe stabilire che « è fatto divieto all'Istituto romano dei ciechi di guerra di dare in subappalto in tutto o in parte le forniture assunte ai sensi dell'articolo precedente ».

In questo modo si circoscrive la fornitura entro limiti atti a garantirci contro la possibilità di straripamenti.

TURNATURI. Onorevoli colleghi, a me pare che con i chiarimenti forniti dal relatore la proposta possa andare avanti, perché le preoccupazioni affacciate dall'onorevole Trombetta sono tacitate dalle cautele poste con il comma aggiuntivo che dice che le convenzioni

saranno stipulate sulla base dei prezzi determinati per le ditte appaltatrici.

Non si stabilisce quindi una gara di appalto, riservata a questi benemeriti della nazione, a qualunque prezzo, ma alle condizioni ed ai prezzi stabiliti per le comuni ditte.

Ritengo pertanto che preoccupazioni non possano più sussistere ed esprimo il mio parere favorevole.

MINIO. Mi pare che lo stesso rappresentante del Governo abbia riconosciuto che le osservazioni fatte sono di tale peso da fargli accogliere e fare sua la richiesta di un riesame. Mi sembra che in queste condizioni la cosa più logica sia accettare la proposta del Governo.

CASTELLUCCI. Non credo di dovere aderire alla proposta di rinvio, perché così si torna sull'argomento discusso nella seduta precedente, quando per questi dubbi il relatore fece un supplemento di istruttoria ed è poi pervenuto all'articolo unico con un agganciamento preciso alla disposizione che non mi sembra abbia dato luogo ad inconvenienti e che risale appunto al regio decreto 11 ottobre 1934 per l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi di Firenze.

Vorrei dare lettura delle poche righe dell'articolo 4 che stabilisce le condizioni di queste forniture, che sono del resto limitate alla produzione proprie dello stabilimento e non comprendono forniture che superino la capacità produttiva dello stabilimento stesso.

Così suona l'articolo 4: « Le amministrazioni dello Stato e degli istituti parastatali sono tenute a riservare all'Ente nazionale una quota delle forniture da appaltare limitatamente a quello che l'Ente potrà produrre con il lavoro dei propri assistiti ».

La quota di cui al precedente comma non può essere inferiore al 10 per cento ed è determinata ogni biennio con decreto del Capo del Governo, sentiti i Ministri interessati.

Le modalità di concessione saranno stabilite da convenzioni stipulate fra l'Ente nazionale e le amministrazioni suddette sulla base delle condizioni e dei prezzi determinati per le ditte appaltatrici ».

Non mi pare che vi sia alcuna condizione di favore per le ditte appaltatrici e, del resto, anche se vi fosse un massimo del 15 per cento, la fornitura è tuttavia limitata alla capacità produttiva degli assistiti.

Mi sembra che siano poste tutte le garanzie possibili, sia vietando il subappalto, sia fissando i prezzi che devono essere quelli correnti stabiliti per le ditte appaltatrici.

BUZZETTI. Ritengo che prima di decidere coscienziosamente dobbiamo avere alcuni dati. Il 15 per cento che cosa rappresenta? Qual è il totale delle forniture, delle commesse che le Forze armate e gli enti di Stato passano a questo istituto, e soprattutto quale è la percentuale del totale che è stata già garantita ai ciechi di Firenze e non a quelli di altre città d'Italia, tenendo anche presente che una certa aliquota di fornitura è destinata al meridione? Cosa rimane libero per le gare di appalto? Ciò anche per vedere se questi istituti di ciechi, che hanno chiesto una riserva di lavoro in misura inferiore a quella che oggi qui si vorrebbe dare, sono in grado di svolgere questo lavoro e se effettivamente è svolto da loro e non dai familiari, perché sappiamo benissimo che in Italia con il termine « familiare » si intende una cerchia di persone molto ampia.

Ripeto quindi che mi sembra doveroso per poter decidere coscientemente, pur essendo tutti ben disposti verso questa categoria di cittadini, che si debbano avere maggiori elementi e mi sembra quindi necessario un rinvio.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Vorrei soltanto dire alla Commissione che la proposta di legge iniziale nasceva da un dato di fatto su cui la Commissione deve attentamente riflettere. Il Ministero della difesa infatti concedeva, anno per anno, a questo Istituto di ciechi una quota parte delle forniture destinate all'esercito mediante un semplice atto amministrativo.

Ma nel 1955 la Corte dei conti, in sede di registrazione di questi procedimenti, ha rilevato che con semplice atto amministrativo queste concessioni non possono essere fatte ed era necessaria una norma di legge. Di qui nasce la proposta di legge dell'onorevole Castellucci, e se il Parlamento con il sistema dei rinvii, sia pure giustificati da una serie di perplessità legittime affacciate in questa e nella precedente seduta, non si assume la responsabilità di dire che questa proposta di legge la accoglie o la respinge definitivamente, noi ci troveremo in una situazione di incertezza che mette in difficoltà la stessa amministrazione e le condizioni economiche dell'Istituto in questione.

Si deve ad un certo momento uscire da questa situazione di incertezza nella quale ci troviamo; e per questo sono del parere di varare una volta per tutte questo provvedimento e raccomando alla Commissione di accogliere la mia sollecitazione.

PELLA. Sono d'accordo con l'onorevole Relatore, il quale da mesi studia il problema, e lo ha esaminato con obiettività e grande senso di equilibrio.

Le mie preoccupazioni sono due. La prima è strettamente connessa al contenuto del provvedimento. Per circostanze diverse, la mia esperienza nei confronti di questa materia risale all'ante-guerra, non vorrei che delle cose di contrabbando si nascondessero dietro la barriera umanitaria dell'aiuto ai ciechi di guerra. Vorrei cioè essere sicuro che i destinatari dei benefici siano veramente i ciechi di guerra.

Siccome però è desiderio del Relatore — penso giustamente dal suo punto di vista — che questa legge venga varata al più presto, io non ho nulla da eccepire. Qualora un rinvio però ci dovesse essere, sarebbe bene vedere una buona volta quali sono le dimensioni di questo 10 o 15 per cento, e soprattutto quali sono le dimensioni delle capacità produttive dell'Istituto dei ciechi. È infatti proprio qui che si può innestare qualche speculazione che potrebbe dar luogo ad alcune perplessità.

La mia seconda preoccupazione è di carattere più generale e penso non avrà nessuna influenza, sebbene io spero che a forza di far cadere qualche goccia la pietra finisca finalmente per scavarsi. Si tratta di questo: sono convinto che queste forme di assistenza indiretta sono le più costose e le meno controllabili, per cui mi auguro che a poco a poco in sede governativa si riesca a risolvere il problema dell'assistenza, e non tanto nel senso di un aiuto incontrollato che non si sa quanto venga a costare, quanto nel senso di iscrivere in bilancio determinati contributi, senza dover ricorrere alle forme di assistenza indiretta.

Ripeto che non mi faccio nessuna illusione sulla possibilità che questo concetto possa essere accolto, ma sono convinto che se la Commissione ribadisse ogni tanto questo punto di vista, renderebbe un grande servizio alla obiettività e alla giustizia.

SERVELLO. Signor Presidente, continuo ad essere convinto della necessità di un rinvio di questo provvedimento, necessità che mi viene riconfermata dal testo dell'articolo 2 aggiuntivo, perché non si risolve il problema con il divieto di subappalto.

Abbiamo avuto delle manifestazioni clamorose di violazione da parte di alcuni enti. Abbiamo quindi la prova che espressioni di questo genere vengono immediatamente disattese attraverso la formazione, a latere di



questi enti, di aziende veré o proprie, con essi collegate. Per cui, se non esiste un subappalto di carattere formale, esiste però sostanzialmente la formazione e la incrostazione di attività del tutto simili.

Perciò credo che la dizione proposta, sia pure con buone intenzioni, non sia idonea a calmare le preoccupazioni emerse nel corso dell'odierno dibattito. Per tale motivo, propongo che si proceda al rinvio; in un secondo tempo potrà essere formulato un nuovo testo il quale, anche se non totalmente, almeno in parte tenga conto delle esortazioni calorose e piuttosto illusorie avanzate dall'onorevole Pella, circa l'eliminazione delle forme di assistenza indiretta.

**PRESIDENTE.** Il nuovo testo recepisce le preoccupazioni relative al subappalto e alle condizioni di mercato, in quanto fa riferimento ai prezzi determinati dalle ditte appaltatrici. Però, se anche la nuova formulazione non è ritenuta idonea a tranquillizzare gli onorevoli colleghi, io metto in votazione la proposta di rinvio, proposta alla quale il Governo è favorevole.

(E approvata).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

#### **Discussione del disegno di legge: Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (3254).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3254, concernente l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

Il Relatore, onorevole Turnaturi, ha facoltà di svolgere la relazione.

**TURNATURI, Relatore.** Onorevoli colleghi, il disegno di legge che viene all'esame della Commissione è rivolto ad estendere agli ufficiali della guardia di finanza il sistema dell'avanzamento normalizzato che, introdotto per le forze armate dalla legge 12 novembre 1955, n. 1037, attraverso successive modificazioni, ha subito un'evoluzione ed è ora in tutto idonea a regolare la delicata materia dell'avanzamento, secondo criteri da lungo tempo auspicati dagli studiosi di organica anche per gli ufficiali delle forze di polizia.

Conferma questo assunto il positivo collaudo che tale normativa ha subito nella sua applicazione agli ufficiali dell'arma dei carabinieri e la circostanza che, con la recente legge 13 dicembre 1965, n. 1366, detto sistema di avanzamento è stato esteso anche agli

ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

L'estensione anche alla guardia di finanza (l'unica forza armata cui ora non si applichi) del sistema dell'avanzamento normalizzato realizzerà la necessaria uniformità normativa poiché, come ebbi a rappresentare nell'ordine del giorno presentato, insieme allo onorevole Bima, alla Commissione in occasione della discussione del bilancio di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1966, le leggi di stato e d'avanzamento devono comporsi in un sistema unitario ed armonico, data la strettissima interdipendenza esistente tra i due corpi di norme.

Agli ufficiali della guardia di finanza è applicabile la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'esercito, mentre il loro avanzamento è tuttora regolato dalla legge 23 dicembre 1959, n. 1089, che si è limitata a recepire esclusivamente le modalità di valutazione per l'avanzamento (cioè, il solo modo di esprimere i giudizi di idoneità è di compilare le graduatorie di merito per la formazione dei quadri di avanzamento), introdotte dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, senza recepire contestualmente gli istituti tipici dell'avanzamento normalizzato, su cui detta legge fa cardine.

Ora, io ritengo che un sistema di avanzamento debba essere recepito *in toto* sotto pena di ridurre un sistema coordinato di norme ad una farragine di disposizioni prive della necessaria coerenza.

In effetti, la mancata estensione all'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza degli istituti tipici del sistema di avanzamento normalizzato ha prodotto notevoli inconvenienti funzionali, in quanto la mancata istituzione di vacanze obbligatorie ha causato un'eccessiva dilatazione delle aliquote di valutazione, per modo che gli ufficiali chiamati all'avanzamento, pur riportando giudizio di idoneità, non hanno in concreto apprezzabili possibilità di conseguire la promozione, essendo il conseguimento del grado superiore legato unicamente al formarsi di vacanze per cause naturali.

Nel sistema di avanzamento normalizzato, invece, il numero delle promozioni annuali viene determinato per legge ed è perciò sottratto al mutevole ritmo delle vacanze che si formano nel ruolo per le cessazioni dal servizio.

In sostanza, con il nuovo sistema gli ufficiali dichiarati idonei e prescelti per la promozione ricoprono dapprima le vacanze che nel corso dell'anno si formano per cause na-

turali, e, successivamente, e solo nel caso che dette vacanze risultino inferiori al numero fisso di promozioni stabilito dalla legge, si procede, sotto la data del 31 dicembre, alla formazione obbligatoria delle vacanze ancora necessarie collocando in soprannumero rispetto agli organici altrettanti ufficiali (nei gradi di tenente colonnello e superiori) a partire dai più anziani.

Gli ufficiali posti in soprannumero rispetto agli organici (frattanto saturati dai neo-promossi) rimangono nella posizione di servizio permanente effettivo fino a quando non siano stati sottoposti a tre valutazioni per l'avanzamento al grado superiore, ivi comprese quelle eventualmente intervenute prima del collocamento in soprannumero.

Gli ufficiali idonei e prescelti in una di tali valutazioni conseguono l'avanzamento nel ruolo del servizio permanente effettivo.

Gli altri, dopo la terza valutazione, sono collocati nella posizione di « a disposizione » (che è una posizione del servizio permanente) ed in tale posizione vengono nuovamente valutati e, dopo che siano stati promossi i parigrado che li precedevano nel ruolo del servizio permanente effettivo, vengono promossi a loro volta al grado superiore « a disposizione » e permangono in servizio fino ai limiti di età del nuovo grado.

Questa, nelle sue linee essenziali, la meccanica del sistema, che gli articoli 1, 2 e 3 del disegno estendono integralmente all'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza.

Il numero fisso di promozioni annuali è determinato dalla tabella n. 1, che è la trasposizione delle analoghe tabelle in vigore per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri e per quelli del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, allegate, rispettivamente, alle leggi 12 novembre 1955, n. 1137, e 13 dicembre 1965, n. 1366.

L'articolo 4 del disegno di legge varia la composizione della commissione ordinaria di avanzamento, disponendo che di essa fanno parte, oltre al comandante generale ed al comandante in seconda, tutti i generali comandanti di zona, delle scuole, dell'accademia.

L'innovazione è volta ad eliminare l'inconveniente che possano verificarsi, in sede di valutazione per l'avanzamento, disparità di trattamento, conseguenti alla inevitabile diversità di giudizio su valutandi direttamente conosciuti da un membro almeno della commissione rispetto a quelli che, invece, non sono conosciuti in modo diretto da alcun membro della commissione stessa.

Chiamando a far parte di essa tutti i generali comandanti di zona, delle scuole e della accademia, si garantirà la presenza in commissione di un membro almeno che abbia diretta conoscenza dei meriti e dei demeriti di ciascun valutando.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame prevede, inoltre, l'istituzione di un particolare vantaggio di carriera che può essere acquisito esclusivamente attraverso esame e nel grado di capitano.

Tale istituto, che non trova riscontro in analoghe norme vigenti per l'esercito, merita qualche chiarimento.

La legge d'avanzamento prevede attualmente (avendo recepito, come è stato detto, le modalità di valutazione vigenti per gli ufficiali delle tre forze armate) vantaggi di carriera riferiti soltanto alla preparazione militare e conseguibili attraverso la frequenza dei corsi della scuola di guerra.

A tale vantaggio di carriera, che viene mantenuto, ne viene aggiunto un altro, che è rivolto a dare particolare incentivo alla preparazione giuridico-professionale, di cui è superfluo sottolineare l'importanza date le particolari condizioni di impiego degli ufficiali della guardia di finanza.

Il grado di capitano è sembrato il più opportuno per sondare, evidenziare e vagliare la preparazione professionale degli ufficiali e consentire a quanti dimostrino, attraverso impegnative prove di esame, di possedere qualità professionali veramente spiccate, di accedere più rapidamente al grado di ufficiale superiore.

Gli articoli 6, 7 e 8 sono rivolti a regolare la fase di transizione tra la vecchia e la nuova normativa, salvaguardando i diritti acquisiti e le legittime aspettative degli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento all'atto dell'entrata in vigore della legge.

L'articolo 7 dispone che non si faccia luogo, nella prima applicazione della legge, alla valutazione di altri ufficiali oltre quelli già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro e quelli non valutati al loro turno per cause impeditive frattanto venute a cessare o per i quali sia prescritta dalla legge la rinnovazione del giudizio di avanzamento.

La disposizione realizza il contenimento delle aliquote di valutazione, che hanno già subito una eccessiva dilatazione proprio per effetto della mancata istituzione delle vacanze obbligatorie contestualmente alla instaurazione delle modalità di valutazione previste per gli ufficiali dell'Esercito.

## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1966

L'articolo 8 è rivolto a sanare, almeno in parte, e per gli ufficiali ancora in servizio, gli inconvenienti determinati dalla mancata estensione dell'avanzamento normalizzato agli ufficiali della guardia di finanza e prevede che, fermo restando il diritto per tutti gli ufficiali ad essere valutati per almeno tre volte dopo l'emanazione della nuova legge (e sempre che non siano frattanto raggiunti dal limite di età), nella prima applicazione delle nuove norme gli ufficiali in soprannumero possono, a domanda, transitare nella posizione « a disposizione », ove siano già stati sottoposti ad almeno tre valutazioni per l'avanzamento al grado superiore, riportando giudizio di idoneità, senza però essere inclusi nei quadri di avanzamento.

Trattasi di una norma equitativa che appare pienamente giustificata nella considerazione che si applicherà ad ufficiali molto anziani, già notevolmente danneggiati dalla mancata applicazione dell'istituto delle vacanze obbligatorie, i quali, ove tale istituto fosse stato applicato alla guardia di finanza a suo tempo, sarebbero già transitati nella posizione di « a disposizione ».

In mancanza della disposizione transitoria, ai predetti ufficiali verrebbe precluso l'unico tra i benefici della nuova legge di cui possono, al termine della carriera, ancora fruire.

L'articolo 9 provvede ad abrogare tutte le disposizioni concernenti l'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza precedentemente in vigore.

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario della emananda legge, pur essendo indicato all'articolo 10 l'onere di lire 16 milioni per l'anno finanziario 1966, è da tener presente che — essendo determinata la maggiore spesa solo dall'attivazione del soprannumero, che troverà prima attuazione al 31 dicembre del 1967 — il provvedimento, in effetti, presenterà oneri solo a partire dal 1968 e cioè due anni dopo la sua entrata in vigore.

Questo, in breve, lo spirito e gli scopi della proposta di legge che mi permetto di raccomandare alla pronta approvazione dei colleghi.

Desidero inoltre ricordare che noi provvediamo solamente oggi a questa particolare categoria delle forze armate dello Stato, dopo che già da dieci anni simili provvidenze sono state estese a tutti gli altri ufficiali.

Tutto ciò, evidentemente, non può che suonare come grave ingiustizia ai danni della guardia di finanza che noi conosciamo come uno degli strumenti più validi dello Stato; noi

non perdiamo mai l'occasione per auspicare un potenziamento di questo corpo, affinché possa con sempre maggiore efficacia provvedere alla difesa degli interessi nazionali, ma poi, in realtà, solamente oggi, con notevole ritardo, ci accingiamo a varare questo provvedimento, dopo che già un grave danno, anche di carattere morale, è stato arrecato agli ufficiali di questo corpo.

Ed è proprio con l'intenzione di cercare un mezzo per riparare, anche se in piccola parte, a questa ingiustizia che mi permetto di preannunciare un articolo aggiuntivo alla proposta di legge, articolo 8-bis con cui si intende estendere le disposizioni previste nella legge a quegli ufficiali (43 in tutto), che altrimenti non potrebbero usufruirne in quanto sono prossimi ad andare in pensione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. L'emendamento aggiuntivo preannunciato dall'onorevole Turnaturi, relatore, recita: « Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del corpo delle guardie di finanza non valutati oppure idonei ma non iscritti in quadro, che siano raggiunti dai limiti di età per la cessazione del servizio permanente entro 4 anni a decorrere dal 31 dicembre 1966, possono richiedere, entro il 1970, di essere collocati, con la medesima decorrenza, nella posizione di « a disposizione ».

Gli ufficiali collocati a disposizione ai sensi del comma precedente, se non possono conseguire la promozione al grado superiore per la esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado più anziani, sono valutati e, qualora dichiarati idonei, sono promossi sotto la data del giorno precedente a quello di raggiungimento del limite di età. Ad essi si applicano le norme di cui agli articoli 101 e 102 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quali risultano dalle modificazioni successive apportate ».

**VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Non è possibile decidere su due piedi su un emendamento di così vasta portata. La legge può essere approvata immediatamente nel testo originario, ma se il presentatore insiste sull'emendamento sarò costretto a chiedere un rinvio della discussione.

**TURNATURI, Relatore.** Vorrei ricordare al rappresentante del Governo che il mio emendamento non fa altro che ricalcare una proposta di iniziativa del senatore Picardi che estende il meccanismo da me indicato agli ufficiali di polizia prossimi alla fine del servizio attivo ai quali si permette in tal modo di beneficiare delle provvidenze decise dal Parlamento.

Il Ministero delle finanze, per bocca del suo rappresentante nell'altro ramo del Parlamento, fece presente che sarebbe stato opportuno estendere la proposta Picardi anche agli ufficiali della guardia di finanza, indicando anche la copertura della spesa relativa, che è, per altro, del tutto irrilevante.

È evidente che io non posso assumere la responsabilità di rinviare ancora l'approvazione del disegno di legge insistendo nell'emendamento contro l'opposizione del Governo, ma temo che il Senato, al momento di prendere in esame la proposta stessa, introduca l'emendamento che adesso si respinge, di modo che, anziché risparmiare tempo, noi finiremmo per perderne in quantità molto maggiore.

NAPOLITANO FRANCESCO. Io considero l'emendamento un necessario atto di giustizia, quindi a mio avviso si farebbe minor danno a correre il rischio di rinviare ancora l'approvazione della legge anziché farla passare in questo momento senza l'introduzione dello emendamento proposto dal relatore.

PELLA. Anche in questo caso le mie preoccupazioni vanno un po' oltre il contenuto del provvedimento in esame. Tutte le volte difatti che noi, per ragioni di perequazione, adottiamo misure come quelle previste dall'emendamento del collega Trunaturi (emendamento che è, dal punto di vista umano, fondatissimo); si verificano delle inflazioni in determinati gradi. Questo per il fatto che il funzionario promosso desidera, ed è naturale, vedersi attribuite le funzioni adeguate al grado da lui raggiunto, funzioni che però sono già espletate da un numero più che sufficiente di funzionari.

Io credo quindi che, nel momento in cui si dovesse approvare l'emendamento in parola, si dovrebbe anche porre come condizione che i funzionari promossi accettino di servire l'amministrazione cui appartengono espletando le funzioni corrispondenti al loro grado *a quo*, in quanto attualmente, ad esempio, nell'amministrazione delle finanze vi è una tale pleora di funzionari di grado quinto da non poter essere tutti utilizzati.

NAPOLITANO FRANCESCO. Vorrei far notare all'onorevole Pella che in questo caso siamo di fronte ad una situazione un po' diversa; in quanto questa legge prevede soltanto una maggiore selezione e quindi, introducendo l'emendamento Trunaturi, per evitare sperequazioni, non si otterrebbero come risultato diretto delle promozioni in soprannumero, ma solamente l'attribuzione ad al-

cuni ufficiali del diritto di poter partecipare alla selezione in caso di vacanze.

SERVELLO. Vorrei far osservare che, ove si decidesse di mantenere l'emendamento, sarebbe necessario sottoporlo all'esame delle Commissioni competenti, in particolare la Commissione bilancio e la Commissione difesa, determinando così un ulteriore, notevole ritardo nell'approvazione del disegno di legge.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dobbiamo riflettere attentamente sulla portata dell'emendamento. A mio avviso difatti esso contiene una norma di legge sull'avanzamento degli ufficiali che non sarebbe possibile limitare alla guardia di finanza ma assumerebbe un carattere generale, in quanto non è prevista né per gli ufficiali dell'esercito né per quelli dell'arma dei carabinieri.

Allora è chiaro che l'introduzione di questa norma modificativa sarà motivo per modificare anche altre leggi, e la sua portata non si limiterà all'ambito della guardia di finanza, ma si proietterà anche ad altri corpi.

Ho premesso che è una intuizione, ma capisco che questa è una norma nuova che si inserisce nel sistema e come tale può essere invocata ove ve ne sia una ragione.

Non posso discutere circa il fatto che sia giusta o meno, ma dico che mi pare una norma innovativa e come tale anche estensibile ad altri casi.

Come posso dirmi favorevole dinanzi ad una norma che evidentemente impegna in un domani anche la responsabilità del Ministro della difesa e di quello dell'interno?

Quindi, o questo emendamento viene ritirato, o altrimenti si rende necessario un rinvio.

TURNATURI, *Relatore*. Le preoccupazioni affacciate dal sottosegretario hanno il loro fondamento, ma volevo sottolineare che questo emendamento tendeva a dare soltanto una possibilità di vantaggio a coloro che sono prossimi ad essere collocati a riposo e non avrebbe inciso sul meccanismo della legge.

Comunque, poiché ritengo che un ulteriore ritardo sarebbe ingiusto nei confronti della guardia di finanza, non presento formalmente l'emendamento preannunciato e del resto non escludo che questa norma di carattere particolare possa essere approvata separatamente in un altro momento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il rappresentante del Governo ha chiarito il suo pensiero.

Passiamo agli articoli e relative tabelle; non essendo stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

Per l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, Arma dei carabinieri, con le varianti di cui agli articoli seguenti.

Dette disposizioni non si applicano all'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda e degli ufficiali appartenenti al ruolo speciale transitorio, per i quali restano in vigore, rispettivamente, la legge 13 luglio 1965, n. 882 e la legge 5 agosto 1962, n. 1209. Non si applicano altresì agli ufficiali provenienti dal Corpo della Guardia di finanza della Venezia Giulia, iscritti nel ruolo separato di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

(È approvato).

#### ART. 2.

Sono conferite al Ministro delle finanze, in materia di avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, le attribuzioni devolute al Ministro della difesa per l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

(È approvato).

#### ART. 3.

Le tabelle n. 1 e 4 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, si intendono sostituite, ai fini dell'applicazione agli ufficiali della Guardia di finanza delle disposizioni di legge che vi fanno riferimento, dalle tabelle n. 1 e 2 allegate alla presente legge.

Il periodo di tempo trascorso nella carica di Capo di Stato Maggiore del comando generale della Guardia di finanza è valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento.

(È approvato).

#### ART. 4.

Esprimono giudizi sull'avanzamento: la commissione superiore di avanzamento e la commissione ordinaria d'avanzamento.

La commissione superiore di avanzamento è composta dal generale di corpo d'armata comandante generale, che la presiede, e dai generali di divisione della Guardia di finanza.

La commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore. Essa è composta dal generale di corpo d'armata comandante generale, che la presiede, dal generale di divisione comandante in seconda e dai generali comandanti di zona, delle scuole e dell'accademia.

(È approvato).

#### ART. 5.

Sono ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento di un vantaggio di carriera i capitani che ne facciano domanda, purché:

siano compresi nella prima metà dell'organico del proprio grado, al 1° gennaio dell'anno in cui è presentata la domanda;

abbiano compiuto, alla data anzidetta, il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge;

ne siano giudicati meritevoli per spiccate qualità complessive e per eccellenti precedenti di carriera.

Sulla domanda esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di corpo, e decide la commissione ordinaria d'avanzamento.

I capitani che superino gli esami sono dispensati dall'obbligo di frequentare il corso superiore d'istituto.

(È approvato).

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### ART. 6.

I quadri di avanzamento riferibili all'anno in cui entrerà in vigore la presente legge sono formati con l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 1959, n. 1089, e successive modificazioni. Essi hanno efficacia fino al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono.

Per la promozione degli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento anzidetti si osservano le norme precedentemente in vigore.

Le valutazioni per la formazione dei successivi quadri di avanzamento sono effettuate con l'osservanza delle norme stabilite dalla presente legge. Le valutazioni eventualmente già effettuate per gli anzidetti quadri di avanzamento sono annullate.

(È approvato).

## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1966

## ART. 7.

Nella prima applicazione della presente legge le aliquote di ruolo dei colonnelli, dei tenenti colonnelli e dei capitani da valutare per l'avanzamento comprenderanno esclusivamente:

gli ufficiali già valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro;

gli ufficiali non valutati precedentemente per cause impeditive che siano poi cessate ai sensi degli articoli 49 e seguenti della legge 12 novembre 1955, n. 1137, purché risultino più anziani di un parigrado già valutato;

gli ufficiali nei cui confronti si debba rinnovare il giudizio di avanzamento.

*(È approvato).*

## ART. 8.

Gli ufficiali già valutati ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, giudicati idonei e non iscritti in quadro di avanzamento hanno diritto ad esser valutati per la promozione al grado superiore almeno tre volte a partire dall'entrata in vigore della presente legge, sempre che non siano frattempo raggiunti dai limiti di età. Nondimeno, per i primi tre anni di applicazione della presente legge, quelli fra detti ufficiali collocati in soprannumero agli organici che sia-

no già stati comunque valutati per almeno tre volte sono collocati a domanda nella posizione di « a disposizione » con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del loro collocamento in soprannumero.

*(È approvato).*

## ART. 9.

Salvo quanto è previsto dal secondo comma dell'articolo 1° e dal primo e dal secondo comma dell'articolo 6 della presente legge, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni concernenti l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

*(È approvato).*

## ART. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1966 in lire 16.000.000, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1207 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1966

TABELLA N. 1.

## Avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
Gen. di divisione	—	—	3	—	—
Gen. di brigata	scelta	1 anno di comando di zona o dell'Accademia o delle scuole o comando equipollente.	10	3 in 4 anni (b) (c)	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati (d).
"	scelta	1 anno di comando di legione o di scuola o comando equipollente.	30	3 o 2 (e)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati (f).
Colonnello . . .	scelta	1 anno di comando di legione o di scuola o comando equipollente.	30	3 o 2 (e)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati (f).
Ten. Colonnello	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti, in tutto o in parte, nel grado di maggiore, di cui almeno uno al comando di reparti territoriali.	130	6 (g)	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (f).
Maggiore . . .	anzianità	—	140	—	—
Capitano . . .	scelta	2 anni di comando di compagnia o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di reparti territoriali; superare il corso superiore d'istituto (h).	400	25 o 24 (i)	1/21 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (f).
Tenente . . .	anzianità	2 anni di comando di tenenza o comando equipollente, anche se compiuti in parte nel grado di sottotenente, di cui almeno uno al comando di reparti territoriali.	500	—	—
Sottotenente . .	anzianità	Superare il corso di applicazione (l).			

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.  
(b) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.  
(c) Dal 1968 ciclo di 4 anni: una promozione nel primo, nel secondo e nel terzo anno, nessuna promozione nel quarto anno.  
Per l'anno 1967 le promozioni sono 2.  
(d) Per le promozioni del 1967 un terzo dei generali di brigata non ancora valutati.  
(e) Dal 1968 ciclo di 4 anni: 3 promozioni nel primo e nel terzo anno, due promozioni nel secondo e nel quarto anno.  
Per l'anno 1967 le promozioni sono 5.  
(f) Per le promozioni del 1967 il numero degli ufficiali da ammettere a valutazione è determinato secondo il disposto dell'articolo 7 della legge.  
(g) Per gli anni 1967 e 1968 il numero delle promozioni è rispettivamente di 10 e di 9.  
(h) Sono dispensati dalla frequenza del corso superiore d'istituto i capitani che hanno superato l'apposito esame per conseguire il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 2 annessa alla legge.  
(i) Dal 1967 ciclo di 2 anni: 25 promozioni nel primo anno, 24 promozioni nel secondo anno.  
(l) Solo per i provenienti dall'accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(È approvata).

TABELLA N. 2.

*Vantaggi di carriera per gli ufficiali in servizio permanente.*

TITOLO per conseguire il vantaggio di carriera	ALIQUOTE DI ORGANICO PER GRADI (1)	
	Capitano	Maggiore
1°) Avere superato apposito esame . . . . .	1/10 dell'organico del grado.	—
2°) Corso superiore di Stato Maggiore — Avere superato il corso . . . . .	1/15 dell'organico del grado.	1/10 dell'organico del grado.

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

(È approvata).



## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1966

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione del disegno di legge:

« Ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari per gli esercizi 1966, 1967 e 1968 » (Approvato dal Senato) (3343):

Presenti . . . . .	28
Votanti . . . . .	19
Astenuti . . . . .	9
Maggioranza . . . . .	10
Voti favorevoli . . . . .	19
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Resta pertanto assorbita la proposta di legge Cruciani e Franchi n. 2877.

Disegno di legge:

« Esenzioni fiscali sui carburanti e lubrificanti a favore delle scuole di pilotaggio aereo » (3135):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Istituzione in Cagliari, di un laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette, e di una sezione saggi presso la dogana internazionale di Chiasso » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3143):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Proroga dell'esenzione assoluta della imposta di bollo sugli atti relativi a cessioni di quote dello stipendio o del salario da parte dei dipendenti dello Stato e delle altre pub-

bliche amministrazioni » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3280):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Proroga a favore dell'U.N.I.R.E. dello abbuono sui diritti erariali accertati sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli » (3232):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza » (3254):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino Paolo, Astolfi Maruzza, Azza-  
ro, Bassi, Bonaiti, Buzzetti, Carocci, Ca-  
stellucci, Laforgia, Lenti, Longoni, Loreti,  
Mariconda, Matarrese, Minio, Napolitano  
Francesco, Patrini, Pella, Raffaelli, Salvi,  
Scricciolo, Soliano, Tambroni, Trombetta,  
Turnaturi, Usvardi, Vicentini, Zugno.

Si sono astenuti sul disegno 3343:

Angelino Paolo, Astolfi Maruzza, Carocci,  
Lenti, Mariconda, Matarrese, Minio, Raffael-  
li, Soliano.

Sono in congedo:

Marzotto e Russo Vincenzo.

**La seduta termina alle ore 12,15.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO